

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CORTONA

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Cortona.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non è residente nel Comune di Cortona.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 5.
2. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi.
3. Le misure dell'imposta di soggiorno sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del d. lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
4. Le misure dell'imposta di soggiorno di cui al comma precedente sono ridotte del 50% nei periodi annualmente individuati dalla Giunta Comunale.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune di Cortona comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il dodicesimo anno di età.
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
 - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) partecipanti a "educational tour" promossi da enti pubblici o società a maggioranza pubblica;
 - h) i dipendenti della struttura ricettiva che ivi pernottano per motivi di lavoro.
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) del comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attesta le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente.

3. L'esenzione di cui al punto g) del comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dall'ente promotore con cui si attestano le generalità dei partecipanti ed il periodo di durata.

Articolo 6 - Obblighi di comunicazione

1. Entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, unitamente al relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.

2. Per la comunicazione di cui al presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica predisposta dal Comune.

3. I moduli di cui al comma 2, debitamente compilati e sottoscritti, sono trasmessi al Comune tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta, fax, consegna a mano, posta certificata, ecc.).

4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Cortona sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 3 il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza.

2. Le somme riscosse a titolo di imposta dalla struttura nel corso di ciascun trimestre solare devono essere versate al Comune entro il giorno venti del mese successivo, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 6.

3. Il versamento delle somme di cui sopra deve avvenire in un'unica soluzione secondo le modalità preventivamente indicate dal Comune.

Articolo 8 - Verifiche e controlli

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive e i soggetti passivi ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per ogni violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procede al rimborso dell'imposta di soggiorno per importi pari o inferiori a euro dieci.

3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal _____.

2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.

3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie